



COMUNE DI EMPOLI

Settore IV - Gestione del Territorio

Servizio Suap e Attività Economiche

ORDINANZA N. 235 DEL 02/04/2024

OGGETTO: ORDINANZA DI ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE DELL'ORDINANZA INGIUNZIONE N. 32 DEL 25/01/2024 EX L. 689/81 NEI CONFRONTI DEL SIG. G.G., TITOLARE DELL'OMONIMA DITTA INDIVIDUALE (P.I. 07285780487)

IL DIRIGENTE

Vista l'Ordinanza – Ingiunzione n. 32 del 25/01/2024 con cui il sottoscritto ordinava al Sig. [OMISSIS...] , nato a [OMISSIS...] il [OMISSIS...] e ivi residente in [OMISSIS...] , C.F. [OMISSIS...] , in qualità di trasgressore, titolare dell'omonima Ditta Individuale (p.i. 07285780487), con sede legale ad Empoli (FI) in Via I° Maggio n. 9, indirizzo PEC: [\[OMISSIS...\]@pec.it](mailto:[OMISSIS...]@pec.it), di versare la somma di Euro 500,00 più Euro 8,00 per spese di notificazione, per un totale di Euro 508,00, quale sanzione amministrativa pecuniaria comminata ai sensi dell'art. 89, comma 1, della Legge Regionale Toscana N. 62 del 23 Novembre 2018, sanzionata dall'art. 113, comma 3, lettera d), della stessa legge e ne ingiungeva il pagamento;

Dato atto che la predetta ordinanza Ingiunzione è stata notificata in data 22/02/2024 tramite PEC all'Indirizzo [\[OMISSIS...\]@pec.it](mailto:[OMISSIS...]@pec.it);

Vista la lettera assunta al prot. n. 17223 del 07/03/2024, con cui il Sig. [OMISSIS...] sopra generalizzato, richiedeva all'Ufficio Commercio del Servizio SUAP e Attività Economiche di Questo Comune di poter rateizzare la sanzione di Euro 508,00 in 5 rate mensili per mancanza di liquidità, in quanto dichiarava di aver percepito relativamente all'anno 2022 un importo complessivo imponibile ai fini IRPEF di euro 2.441,00;

Rilevato che, a seguito di verifiche effettuate tramite il Servizio Tributi di Questa Amministrazione Comunale, è risultato che il reddito complessivo del Sig. [OMISSIS...] sopra generalizzato, titolare dell'omonima ditta individuale relativamente all'anno 2022 corrispondente a quanto dichiarato;

Visto l'Art. 26 della L. 689/1981, che prevede la possibilità, per l'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, di richiedere la rateizzazione pagabile in rate mensili da tre a trenta e che ciascuna rata non può essere inferiore ad Euro 15,00;

Dato atto che Questo Comune non ha regolamentato la rateizzazione delle proprie entrate, in particolare quelle relative alle sanzioni amministrative;

Visto l'Art. 63, comma 3, dello Statuto Regionale Toscana, che stabilisce che le fonti normative regionali possono disciplinare in via transitoria lo svolgimento delle funzioni conferite, in attesa di autonoma regolamentazione da parte degli enti locali;

Visto l'Art. 17, comma 3, del Regolamento Regionale Toscana n. 61R/2001 e ss. mm. e ii., il quale stabilisce che la rateazione viene concessa dal dirigente competente tenendo conto del rapporto tra il totale della somma dovuta ed il reddito complessivo annuo a fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e giuridiche, secondo i criteri generali stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, fermo restando che in ogni caso la rateazione non viene concessa per debiti inferiori ad euro 200,00 per le persone fisiche ed euro 1.000,00 per le persone giuridiche;

Visto l'Allegato B della Delibera di Giunta Regionale n. 1617 del 23/12/2019, che stabilisce che la rateizzazione sarà concessa con riferimento al reddito complessivo lordo dichiarato ai fini del reddito delle persone fisiche o giuridiche secondo i seguenti criteri:

- a) per redditi inferiori a € 25.000,00 quando l'importo della sanzione superi il 3% del reddito complessivo annuo, con rate mensili corrispondenti allo 1% di tale reddito;
- b) per redditi compresi fra € 25.001,00 e € 50.000,00 quando l'importo della sanzione superi il 5% del reddito complessivo annuo, con rate mensili corrispondenti allo 1,5% di tale reddito;
- c) per redditi superiori a € 50.001,00 quando l'importo della sanzione superi € 3.000,00, con rate mensili non inferiori a € 800;

Dato atto che il Sig. [OMISSIS...] Titolare dell'omonima Ditta individuale rientra nella casistica di cui alla lettera a) del precedente capoverso;

Ritenuto di poter aderire comunque alla richiesta di indicazione del numero di rate del Sig. [OMISSIS...] sopra generalizzato;

Visto l'Art. 13 della L.R. 81/2000, recante "Pagament[o] rateale della sanzione pecuniaria";

Visto il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e in particolare l'art. 107;

ACCOGLIE

La richiesta di rateizzazione delle sanzioni amministrative formulata dal Sig. [OMISSIS...] , Titolare dell'omonima Ditta Individuale (p.i. 07285780487), nelle seguenti misure aventi cadenza mensile:

Numero Rate stabilite, Date di Scadenza e Importi Mensili

Numero Rata e Data di Scadenza	Importo in Euro
1: 31/05/2024	100,00
2: 30/06/2024	100,00
3: 31/07/2024	100,00
4: 31/08/2024	100,00
5: 30/09/2024	108,00
TOTALE	508,00

L'importo così determinato dovrà essere versato mediante versamento da effettuare tramite il Sistema "PagoPA" seguendo le istruzioni riportate negli allegati avvisi;

Ai sensi dell'Art. 17, comma 4, del Regolamento Regionale Toscana n. 61R/2001 le somme oggetto di rateizzazione non sono soggette al pagamento degli interessi;

Ai sensi dell'Art. 17, comma 5, del citato Regolamento Regionale Toscana n. 61R/2001, in caso di omesso pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade dal beneficio, con obbligo di estinguere il debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non onorata e, se dopo tale termine il debitore non ha effettuato il pagamento, il debito residuo viene iscritto a ruolo per il recupero coattivo del credito;

Ai sensi dell'Art.17-bis, comma 1, del citato Regolamento Regionale Toscana n. 61R/2001, in caso di tardivo pagamento, inferiore al semestre, della somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa, si applicano gli interessi di mora calcolati al tasso legale, pari al 2,5% annuo per il 2024, a decorrere dal trentunesimo giorno successivo alla notifica della presente;

Ai sensi dell'Art.17-bis, comma 2, del citato Regolamento Regionale Toscana n. 61R/2001, qualora il ritardo sia superiore al semestre, si applicano le disposizioni specifiche di cui all'articolo 27 della legge 689/1981 riguardanti l'esecuzione forzata;

DISPONE CHE

La presente Ordinanza - Ingiunzione debba essere notificata a mezzo PEC al seguente indirizzo: [\[OMISSIS...\]@pec.it](mailto:[OMISSIS...]@pec.it);

Nel caso in cui dovesse mancare il recapito tramite la modalità precedentemente descritta, la presente sarà notificata dai Messi Comunali di [OMISSIS...] con le modalità stabilite agli articoli 136 e ss. del Codice di Procedura Civile;

Una volta notificata, la presente Ordinanza – Ingiunzione sarà affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per un periodo di tempo di 10 giorni, ai sensi dell'Art. 11, comma 2, dello Statuto del Comune di Empoli.

Ai sensi dell'art. 3, 4° comma della L. 7/8/1990 n. 241, si precisa che contro il presente atto i soggetti destinatari possono ricorrere nei modi di legge, presentando ricorso al T.A.R. della Toscana o, in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo.

Il Dirigente del Settore
ALESSANDRO ANNUNZIATI / ArubaPEC
S.p.A.